Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Lunedì, 14 maggio** — **Numero 113**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 13 maggio 1917, sul decreto concernente nuovi provvedimenti finanziari.

ALTEZZA!

Necessità di nuove entrate.

I provvedimenti finanziari approvati col decreto 9 novembre 1916, n. 1525 non potevano certo essere gli ultimi di cui il Governo fosse per munirsi allo scopo di mantenere all'erario la consistenza corrispondente agli impegni dello Stato. A parte il prolungarsi della guerra, che ha reso e rende necessario di ricorrere ai prestiti per fronteggiare le spese straordinarie, le condizioni dell'economia pubblica e privata non hanno potuto a meno di reclamare provvidenze di vario genere le quali costituiscono oneri ingenti a favore di enti o classi determinate, oneri però che debbono essere coperti con nuove risorse se non si vuole che essi, indebolendo senza compenso il bilancio, e riflettendosi sul credito e quindi sul valore delle cose, manchino di realizzare il beneficio per il conseguimento del quale furono deliberati.

Tali, oltre la esenzione dalla tassa di registro per le quote successorie non superiori a L. 10.000 abbandonate da persone uccise per causa e nel corso della guerra, e devolute alla linea retta discendente od ascendente ed al coniuge superstite (esenzione sulla quale ebbi a riferire a Vostra Altezza in udienza del 1° ottobre 1916), furono i vantaggi di varia natura concessi alle case popolari ed economiche coi decreti 18 gennaio 1917, n. 102 e 21 febbraio 1917, n. 368, le agevolezze alle industrie che impiegano il sale di cui al decreto 23 marzo 1917, n. 463, i provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate 26 novembre 1916, n. 1577 e 4 febbraio 1917, n. 186, e quelli recentissimi emanati il 6 corrente, per la riduzione dei canoni daziarii in rapporto al diminuito gettito del dazio sulle carni in seguito ai precetti che ne ridussero il consumo: senza dire delle varie disposizioni adottate per attenuare l'onere delle imposte dirette nei casi di danni derivanti dalla guerra o da pubbliche calamità. Ma soprattutto debbono essere considerati qui gli aumenti sulle retribuzioni a tutti coloro che prestano l'opera propria nelle aziende o negli uffici dello Stato, aumenti testè resi più sensibili e meno inadeguati al bisogno e costituenti senza dubbio un carico cospicuo, che il Governo, nella coscienza della sua responsabilità, non ha esitato ad affrontare, come non si è rifiutato anche di migliorare i sussidi alle famiglie dei richiamati e dei trattenuti sotto

le armi. Sono così alcune centinaia di milioni che si iscrivono al passivo; e poichè la ragione politica ed economica che determina la spesa è sempre e solo l'interesse della collettività, è evidente l'obbligo morale e amministrativo che il Governo stesso contrae di compensarla incrementando l'entrata.

Cinematografi e spettacoli.

Già qualche passo su questa via si è dato, anche prima d'ora Infatti coi decreti 23 marzo 1917, n. 463, e 18 gennaio 1917, n. 149, si è procurato di trarre profitto da innovazioni nell'azienda del sale, e si è aumentato il prezzo di vendita di alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi; col decreto 4 gennaio 1917, n. 5, poi, si è rimaneggiata la tassa sui cinematografi e si è fissato un mezzo più sicuro di percezione - quello del biglietto di Stato con bollo progressivamente crescente, che permette di esigere la tassa per ogni ingresso e per ogni persona - col proposito di attingere da questo tributo un reddito adeguato al grande sviluppo che l'industria cinematografica ha preso in Italia così da lasciar presumere che il legislatore futuro dovrà farla oggetto di ulteriori studi e misure anche sotto l'aspetto tributario.

Con uno dei provvedimenti che fanno parte del gruppo attuale si propone ora di estendere il trattamento dei cinematografi agli spettacoli di varietà, ai concerti di musica vocale e istrumentale, alle esposizioni artistiche, scientifiche e industriali, ai caffè-concerto, ai ridotti e casini delle stazioni balneari ed idroterapiche, ai giochi, esercizi e gare di qualunque natura, e in genere a tutti i pubblici spettacoli che si diano in luoghi ai quali si acceda mediante biglietti d'ingresso, esclusene le costruzioni, baracche e tende trasportabili di ragione di esercenti girovaghi.

Non ha certo bisogno di giustificazione una simile proposta: è una tendenza accentuata della pubblica opinione quella che reclama un maggior concorso nelle spese erariali par parte delle persone che amano e sono in grado di procurarsi svaghi e diletti; solo - contrariamente a quanto ha fatto la legge francese del 30 dicembre 1916 - si è creduto opportuno di non mutare il regime vigente per le rappresentazioni drammatiche e per le esecuzioni di opere musicali che si diano nei teatri classificati (tassa del 12 % sul prodotto lordo quotidiano presunto secondo la legge 4 luglio 1897, n. 414), perchè l'industria teatrale rappresenta una somma di interessi di varia natura che meritano di non venire turbati in questo tempo nei quali le sorti della scena - salvo alcune eccezioni - non corrono facili e prospere.

Oggetti preziosi.

Dallo stesso ordine fondamentale di criterii fummo guidati proponendo il decreto 15 aprile 1917 che sarà pubblicato il 16 corrente e andrà in vigore il 1° giugno, col quale è istituita una tassa ad aliquote sensibilmente progressive (dal 3 al 12 per cento) sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli, perle, vasellami, e posaterie d'oro e d'argento, e in genere di oggetti confezionati con metalli preziosi, quando la vendita non sia fatta dai privati possessori degli oggetti, o dai fabbricanti, o dai Monti di Pietà, bensì da commercianti fissi o girovaghi.

Questo nuovo congegno fiscale, tanto criticato, non certo dalla pubblica opinione che lo accolse invece con grande favore, si innesta sul sistema preventivo stabilito dagli articoli 77 della legge di pubblica sicurezza e 80 del regolamento per la sua esecuzione, e assistito dalle sanzioni non indifferenti contenute nell'art. 495 del codice penale. Esso non ha il carattere delle antiche leggi suntuarie, sebbene in tempo di guerra lo Stato non debba certo disinteressarsi alla possibilità di ottenere anche coattivamente un regime di sempre maggiore parsimonia nelle spese private e una temperanza nei godimenti superflui e di lusso la quale conferisca alla severità del costume reclamata da evidenti ragioni morali: risponde invece al principio che in occorrenze straordinarie, come le attuali, debbonsi cogliere le manifestazioni di agiatezza e di ricchezza per far partecipare in misura maggiore coloro che le compiono ai pesi della finanza pubblica. Non è a temerne tuttavia un turbamento profondo nel commercio delle cose colpite dalla tassa di vendita, specie dopo che si sono esentati gli oggetti di argento fino al costo di L. 25 e quelli d'oro fino al costo di L. 10 oltre gli anelli nuziali, perchè al contrario è fenomeno rilevato da tutti gli studiosi della crisi economica prodotta dalla guerra la ricerca sempre maggiore che si verifica di gemme e di oggetti d'oro, vuoi determinata dai rapidi arricchimenti, vuoi suggerita dal concetto empirico, e pur tanto diffuso, che le cose preziose siano un investimento infruttifero sì, ma più sicuro del denaro, anche perchè di facile occultazione: e quanto alla suggestiva obiezione dell'allettamento che avranno i compratori d'oggetti d'alto valore a procurarseli fuori d'Italia, essa è superata dalla elevatezza dei cambi e dalle rincrudite difficoltà doganali.

Del resto non sarà mai abbastanza ripetuto, per questo come per gli altri tributi congeneri, trattarsi di provvedimenti adottati per il periodo della guerra; e che sarà riserbato al legislatore del dopo guerra il riesaminarli in rapporto alle mutate condizioni sociali, l'organizzarli diversamente o se del caso anche il non mantenerli, una volta cessato il periodo della loro validità per effetto dei poteri straordinari conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, e da quelle dei bilanci.

Zucchero e glucosio.

Ma i tributi fin qui illustrati, necessari ad affermare sempre meglio un indirizzo conforme alle caratteristiche speciali del periodo storico che attraversiamo, sono ben lungi dall'offrire quel gettito, sul quale occorre al tesoro di fare assegnamento. Per avere un rendimento adeguato ai bisogni occorre far capo, ancora una volta, ai consumi, scegliendo quelli più diffusi e in pari tempo non rispondenti ad una necessità essenziale della vita, postochè non potrebbe dare immediati benefici una riforma delle imposte dirette, e che ad essa non può assegnarsi funzione di provvedimento per la guerra, ma deve riserbarsi quella di assestamento organico e duraturo della finanza.

Gli è così che l'attenzione del Governo ha dovuto portarsi sullo zucchero.

Le limitate e ritardate semine, o le avversità meteorologiche fanno prevedere che la produzione nazionale dello zucchero nella imminente campagna non supererà i 1.400.000 quintali; ma grazie alla saccarinazione di una parte del prodotto a cui lo Stato si è messo in grado di provvedere, a completare il fabbisogno basterà l'importazione di 200.000 quintali; questa quantità, pagando il dazio di confine, dovrà essere venduta a prezzo ben maggiore dell'attuale, perchè il Ministero di agricoltura importatore dovrà rimborsarsi, oltrechè del dazio suddetto, anche dell'alto costo di origine del cambio e dei fortissimi noli.

In questa condizione di cose si presenta opportuno di elevare la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di produzione interna, che è attualmente stabilita in L. 62 per quintale dal decreto 18 ottobre 1916, n. 1372, a L. 140; il che, rende necessario di stabilire il prezzo di vendita a L. 300 per quintale, conteggiati in esso il costo di produzione e la tassa ordinaria: prezzo che dovrà subire qualche ulteriore ma non sensibile ritocco quando si potrà accertare il maggior costo di produzione nella nuova campagna atteso il rincaro dei combustibili e degli altri elementi.

Considerevole sarà il beneficio che ne deriverà all'erario, beneficio a cui si aggiungerà quello di una proporzionale elevazione del prezzo di vendita per lo zucchero di Stato, nel quale una parte costituisce utile netto oltre la tassa e sopratassa pagate dallo zucchero comune che vi si impiega. Nè è a temersene un pregiudizio per la economia privata; una riduzione maggiore del consumo, desiderabile data la scarsità del prodotto, e il bisogno di limitare al minimo la importazione, sarà la conseguenza dell'aumento di costo, e ne compenserà l'onere nei bilanci domestici.

Per ragione di equilibrio si propone di raddoppiare la tassa di fabbricazione interna sul glucosio, che è attualmente di L. 40 per il glucosio solido e di L. 20 per quello liquido.

Caffè, surrogati e droghe.

Più volte e da molte parti fu invitata la finanza a trarre profitto dal caffè, merce che ci viene tutta d'oltre mare, e l'importazione della quale è andata crescendo dai 252.937 quintali ch'era stata nel 1910 ai 486.649 registrati nel 1916; nè il movimento ascensionale accenna a cessare, perchè nei primi quattro mesi dell'anno in corso si importarono quasi 180.000 quintali.

E il modo più facile e più sicuro del trarre un tale profitto viene di solito indicato nel monopolio.

Ora – a parte ogni questione dottrinale sulla utilità economica dei monopoli, e sulla opportunità di avviare la finanza sopra una tale direttiva – facili e rapide indagini hanno potuto persuadere il Governo che la proposta di una statizzazione sia degli acquisti o sia anche della sola vendita del caffè, non si presenta attuabile per lo meno al presente.

Preminenti sono, a tacere d'altre, due difficoltà d'ordine tecnico. La prima è quella che consiste nella manipolazione che il prodotto subisce nei porti d'arrivo per essere classificato nelle numerose varietà introdotte nel consumo, e che, pur derivando da un unico tipo, si presentano diversissime per grossezza, forma, colore, durezza, torrefazione, gusto: essa esigerebbe dallo Stato una organizzazione industriale che non può improvvisarsi, e che sarebbe anche molto discutibile dal punto di vista della sincerità commerciale. La seconda difficoltà consiste nel fatto che il caffè è uno degli articoli preferiti dalla speculazione ed è oggetto di continue operazioni a termine sui grandi mercati internazionali, dei quali lo Stato dovrebbe troppo spesso subire le leggi affrontando le forti e brusche oscillazioni di prezzo. Onde al monopolio lo Stato non potrebbe prudentemente pensare senza una larga preparazione, per la quale non sembrano certo favorevoli le anormali condizioni odierne.

Ci siamo perciò indotti ad accogliere il metodo adottato dalla Francia colla legge finanziaria del 30 dicembre 1916, introducendo un diritto o tassa di consumo da percepirsi all'atto dello sdoganamento.

La misura parve adeguata in L. 50 al quintale per il caffè naturale e in L. 70 per quello tostato: perchè mentre consentirà una entrata notevole, non avrà per effetto di aumentare troppo il costo del genere; del resto vuolsi osservare come il caffè, benchè rappresenti una bevanda che può dirsi di uso voluttuario, è finora sfuggito al fenomeno generale del rincaro: sicchè rimane un margine sfruttabile senza pericolo di apprezzabili contrazioni nel consumo.

Per motivi evidenti si è dovuto contemporaneamente preoccuparci dei surrogati, elevandone la tassa interna di fabbricazione da 50 ad 80 lire: ed apparve pure conveniente inasprire il dazio di confine sul the, e su alcuni altri coloniali (cannella, chiodi di garofano, pepe e pimento, vainiglia). Si esclude da tale inasprimento il cacao, trattandosi di una materia prima impiegata largamente in una industria che ha una notevole esportazione: l'attuale dazio di L. 30 sul cacao in grani, del resto, è intimamente legato nella sua misura a quello dei derivati (cacao infranto, cioccolata) che hanno costituito oggetto della convenzione italo-svizzera del 1904, e il cui trattamento doganale è quindi per ora immutabile.

Saponi.

Ad un altro prodotto di largo consumo si è infine pensato; al sapone. Anche per il sapone fu esaminata la possibilità di un monopolio; e fu dovuta escludere per un complesso di considerazioni tecniche e pratiche, che non è qui il caso di esporre, e che d'altra parte non si intende siano per costituire barriera insormontabile ai legislatori del domani.

Più semplice si presentò il sistema di sottoporre questa industria, per la quale lavorano in Italia circa 600 stabilimenti di diversa importanza, ad una tassa di fabbricazione il cui regime è stato modellato su quello vigente per le altre tasse consimili, e che importa la vigilanza diretta della finanza sulla produzione.

Senza dubbio non può attribuirsi a tutti i saponi il carattere di consumo voluttuario; quelli comuni corrispondono ad un vero bisogno della vita civile, ed è interesse degli Stati moderni diffonderne l'uso, come quello che contribuisce ad introdurre abitudini di pulizia e che offre preziose garanzie igieniche; ma è convincimento del Governo che la misura stabilita per i saponi comuni – centesimi venti al chilogramma, e quindi centesimi due per ogni pezzo del peso di un ettogramma – sia tale da essere senza disagio sopportata, tanto più che l'industria e il commercio dei saponi hanno già dato prova di non temere il rincaro dell'articolo, verificatosi in misura sensibile per la scarsità ed il conseguente rincaro delle materie prime. Non si è mancato poi di provvedere alla protezione dell'industria di fronte al mercato estero, sia fissando in cifre uguali a quelle della tassa di fabbricazione interna la sopratassa di confine per le importazioni; sia esonerando dalla tassa interna di fabbricazione il sapone destinato ad essere direttamente esportato all'estero dalle fabbriche.

Il gettito.

Colle proposte fin qui sommariamente illustrate, il Governo nutre fondata fiducia di avere assicurato all'imminente esercizio finanziario 1917-918, ed eventualmente ai successivi, un incremento di circa duecento milioni, seguendo un indirizzo che già nelle precedenti relazioni si è avuto cura di fissare.

Il Governo non si dissimula che ogni nuovo carico tributario anche indiretto, per quanto studiato in modo da trovare nella sua larga base la massima attenuazione, costituisce pur sempre un prelievo sulla ricchezza privata; ma esso è pur convinto che le supreme ragioni della difesa nazionale e della integrazione dello Stato non solo giustificano tali prelievi, ma li trasformano in contributi fruttiferi a vantaggio della maggiore prosperità futura del paese.

Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero 736 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'interno, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro dipendenti dallo stato di guerra, è dato valore di legge fino a tutto l'esercizio finanziario 1917-918 alle disposizioni contenute negli allegati seguenti, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, e riguardanti:

a) istituzione della tassa di consumo sul caffè, aumento della tassa interna sulla fabbricazione della cicoria, e modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (nn. 26, 27, 28, 29, 30);

b) aumento della sopratassa di fabbricazione su-

gli zuccheri, e del prezzo massimo di vendita per consumo nel regno; e aumento della tassa interna sulla fabbricazione del glucosio;

c) istituzione di una tassa di licenza e di fabbricazione sui saponi;

d) estensione della tassa di bollo sui cinematografi ad altri spettacoli o trattenimenti.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti nei singoli allegati.

Art. 3.

Per provvedere alle maggiori esigenze di servizio dipendenti dall'applicazione della legislazione fiscale sui consumi introdotta durante il periodo della guerra sono istituite due divisioni presso i competenti uffici del Ministero delle finanze; ed il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni per modificare temporaneamente i ruoli organici dell'Amministrazione centrale e le norme per l'assunzione del personale occorrente.

Art. 4.

Negli stati di previsione del Ministero delle finanze saranno iscritti con decreto del ministro del tesoro gli stanziamenti necessari per la esecuzione dei provvedimenti di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO — DE NAVA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Allegato A.

Istituzione della tassa di consumo sul caffè. Aumento della tassa di fabbricazione interna sulla cicoria. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa di consumo sul caffè, nella misura di L. 50 il quintale per quello naturale, e di L. 70 per quello tostato.

La tassa sarà riscossa all'atto dello sdoganamento del caffè per immissione in consumo, e senza pregiudizio dei dazi imposti per l'introduzione dello stesso prodotto nei Comuni.

Art. 2.

Chiunque, all'atto della pubblicazione del presente allegato, detenga caffè naturale o tostato in magazzini o depositi liberi da vincolo doganale dovrà farne denuncia all'autorità finanziaria locale, entro cinque giorni dalla data della pubblicazione stessa, per il pagamento della tassa di consumo di cui al precedente articolo.

Potrà essere omessa la denuncia per i magazzini o depositi nei quali si trovi non più di un quintale di caffè.

Art. 3.

Alla riscossione della tassa di consumo sul caffè di cui all'art. 2 provvederanno le Intendenze di finanza mediante atto d'ingiunzione nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento delle quantità di caffè esistenti nei depositi e magazzini all'atto dell'applicazione del presente allegato.

Per eseguire il pagamento sarà concesso il termine di un mese ai detentori di quantità superiori ai 10 quintali, e di due mesi ai detentori di quantità superiori ai 50 quintali.

Art. 4.

La mancata o inesatta denuncia dei caffè esistenti nei depositi di cui all'art. 2, è punita con pena pecuniaria nella misura del triplo della tassa di consumo, dovuta sulle quantità di caffè non denunciate.

Art. 5.

La tassa interna sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, è portata a L. 80 il quintale.

Art. 6.

Nella tariffa generale dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577) sono introdotte le modificazioni risultanti dalla seguente tabella:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata (lire in oro)
26	Cannella	Q.le	250
27	Chiodi di garofani	»	250
28	Pepe e pimento	»	220
29	Tè	»	400
30	Vainiglia	»	450

Art. 7.

Il presente allegato avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro segretario di Stato per le finanze*: MEDA.

Allegato B.

Aumento della sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri e del prezzo massimo di vendita. Aumento della tassa interna di fabbricazione sul glucosio.

Art. 1.

La sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri, stabilita nella misura di L. 62 per quintale dal decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, è portata a L. 140 tanto per il prodotto di prima quanto per quello di seconda classe. La sopratassa nella nuova misura è dovuta altresì sugli zuccheri di produzione nazionale esistenti in magazzini vincolati alla finanza, anche quando sia stata per essi già versata, insieme con la tassa, la sopratassa nella misura fissata dal detto decreto, e non abbia avuto luogo per qualsiasi causa l'estrazione dai magazzini anzidetti.

Art. 2.

Il prezzo massimo al quale le fabbriche e raffinerie di zucchero nazionali devono vendere lo zucchero per consumo nel Regno è fissato in L. 300 per quintale, base cristallino bianco, caricato sul vagone stazione partenza. La presente disposizione è applicabile alle consegne da farsi a partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente allegato.

Art. 3.

Sugli zuccheri di ogni qualità che al momento dell'applicazione del presente allegato si trovino nei magazzini soggetti a denun-

cia, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1916, n. 121, è dovuta dall'esercente il deposito, a titolo di supplemento di sopratassa, la somma di L. 78 per ogni quintale.

Nella stessa misura è dovuto il supplemento di sopratassa sulle quantità di zucchero che, all'atto dell'applicazione del presente allegato si trovino, in quantità eccedenti un quintale, in magazzini o depositi fino ad ora esenti da denuncia. I proprietari di tali depositi dovranno farne denuncia all'autorità finanziaria locale entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente allegato.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili allo zucchero di Stato nè a quello tenuto a disposizione dell'Amministrazione delle gabelle per la preparazione di zucchero di Stato.

Art. 4.

Alla riscossione del supplemento di tassa sugli zuccheri di cui al precedente articolo provvederanno le Intendenze di finanza mediante atto d'ingiunzione nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento delle quantità di zucchero esistenti nei depositi o magazzini all'atto dell'applicazione del presente allegato.

Per il pagamento di somma superiore alle L. 1000 sarà concesso ai detentori il termine di un mese.

Art. 5.

La mancata o inesatta denuncia degli zuccheri esistenti nei depositi di cui all'art. 3, è punita con una pena pecuniaria nella misura del triplo della sopratassa di fabbricazione dovuta sulle quantità di zucchero non denunciate.

La stessa pena è applicabile per gli zuccheri esistenti nei depositi di cui al primo comma del citato art. 3 che vengano comunque sottratti al pagamento del nuovo supplemento di sopratassa.

Art. 6.

Entro dieci giorni da quello della pubblicazione del presente allegato tutti i Comuni del Regno dovranno modificare, in relazione con le disposizioni del precedente art. 2, i prezzi massimi stabiliti per la vendita degli zuccheri nel rispettivo Comune in applicazione dell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, numero 1332.

Art. 7.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido . . . . L. 80
glucosio liquido . . . . » 40

Art. 8.

Il presente allegato avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Allegato **C**.

Tassa di licenza e di fabbricazione sui saponi.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sulla fabbricazione dei saponi di ogni specie, tanto allo stato solido quanto in pasta o liquidi.

La tassa è stabilita nella misura di L. 40 il quintale per i saponi da toletta e per quelli medicinali, e di L. 20 il quintale per quelli di ogni altra specie.

Nelle stesse misure sarà riscossa la sopratassa di confine alla importazione dei saponi dall'estero.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di fabbricazione e della sopratassa di confine si considerano come saponi da toletta quelli profumati e quelli anche non profumati, in tavolette, in palle, in forma di frutta, in polvere o messi in commercio in scatole o in vasi non aventi il carattere di semplici mezzi di trasporto e in generale quelli di forma o con imballaggi simili a quelli usati abitualmente per il sapone odoroso.

Non è tuttavia considerato come sapone da toletta il sapone ordinario in pezzi di forma parallelepipeda di qualunque dimensione a spigoli vivi, a faccie piane e senza impressioni all'infuori della marca o del nome del fabbricante impressi a stampo sopra una sola faccia.

Come saponi medicinali si considerano tutti quelli considerati come tali dalla tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 3.

Chiunque fabbrichi sapone deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa annua di lire 30 per la produzione di solo sapone da toletta o medicinale, di lire 20 per la produzione di solo sapone d'altra specie, e di lire 40 per la produzione tanto di sapone da toletta o medicinale, quanto di sapone d'altra specie

Art. 4.

Il sapone duro fabbricato nel Regno non può essere messo in commercio se non in pezzi contrassegnati col nome del fabbricante o con la marca di fabbrica o con altro distintivo che valga a indicare la fabbrica dalla quale il prodotto proviene.

Il contrassegno della fabbrica potrà essere apposto tanto direttamente sui pezzi di sapone mediante impressione, quanto sugli involucri coi quali il sapone debba essere smerciato nella minuta vendita.

Ciascuna fabbrica che abbia ottenuta la licenza di cui all'art. 3 dovrà depositare presso l'ufficio tecnico di finanza un fac-simile del contrassegno col quale intende di contrassegnare i propri saponi.

Il sapone duro importato dall'estero, quando non porti nelle forme sopra indicate, il contrassegno della fabbrica estera dalla quale proviene, dovrà essere, a cura e spese dell'importatore, contrassegnato nei modi che saranno stabiliti dal ministro delle finanze.

Lo stesso ministro delle finanze stabilirà il giorno nel quale dovranno avere applicazione le disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

L'accertamento della tassa di fabbricazione è fatto col metodo della vigilanza permanente degli agenti di finanza. È tuttavia in facoltà dell'Amministrazione delle finanze di provvedere all'accertamento in base alla qualità e quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro, nelle fabbriche nelle quali questo metodo possa, a giudizio della stessa Amministrazione, essere utilmente sostituito alla vigilanza permanente.

Art. 6.

Le fabbriche che vengono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza, pagano la tassa mediante versamento alla sezione di tesoreria provinciale, all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica per immissione in consumo. Questi prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati, a cura degli agenti, in apposito registro di carico e scarico. Le altre fabbriche devono effettuare il pagamento presso la sezione di tesoreria provinciale, anticipatamente per la quantità e la qualità dichiarata.

Il versamento alla tesoreria può essere fatto anche mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

Art. 7.

Entro cinque giorni da quello dell'applicazione del presente allegato, chiunque fabbrichi o voglia fabbricare sapone o possegga apparecchi destinati alla fabbricazione del sapone, deve farne denunzia scritta, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza indicando:

a) il cognome e nome;

b) il Comune, la via ed il numero dove si trova la fabbrica o dove si trovano gli apparecchi destinati alla fabbricazione del sapone;

c) la qualità del sapone da fabbricare, e se si tratta di fabbrica in esercizio o da attivare;

d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione;

e) la qualità e quantità delle materie prime e dei prodotti in

corso di lavorazione ed ultimati, esistenti, all'atto della denunzia, nei locali di fabbrica e magazzini annessi.

Nella stessa denunzia dovrà essere dichiarato se la fabbrica sia in lavorazione o inattiva, ed in questo secondo caso si dovrà indicare se ed in quale epoca si intenda iniziare la lavorazione.

Per le fabbriche in lavorazione, in attesa che l'Ufficio tecnico stabilisca il metodo di accertamento, nella denunzia dovrà inoltre essere indicata la quantità e qualità di sapone che si intende di produrre nel periodo massimo di quindici giorni, e dovrà essere unita la quietanza di tesoreria per l'ammontare della tassa corrispondente o la prova di aver versato tale ammontare mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

Art. 8.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente articolo, gli uffici tecnici provvederanno alla immediata suggellazione degli apparecchi denunziati come inattivi, in modo da impedirne l'uso.

Per le fabbriche denunziate in lavorazione gli uffici tecnici provvederanno per accertare che la produzione non ecceda la quantità per la quale sia stato effettuato il pagamento della tassa ai sensi di quanto è disposto nel precedente articolo.

A questo fine potranno gli uffici tecnici, d'accordo col Comando locale della guardia di finanza, sottoporre a vigilanza permanente le fabbriche le quali abbiano versata la tassa per una quantità di prodotto ritenuta da essi inferiore a quella che potrebbe essere prodotta nel periodo di quindici giorni.

Art. 9.

Anche prima che sia presentata la denunzia di cui al precedente articolo 7, potranno gli uffici tecnici di finanza, dal giorno dell'applicazione del presente allegato, sottoporre a vigilanza le fabbriche di sapone ad essi note e procedere alla loro tassazione con uno dei metodi previsti dal precedente articolo 5 o col metodo provvisorio di cui al successivo articolo 7 comma terzo.

Art. 10.

Le fabbriche presso le quali sia istituita la vigilanza permanente e che paghino la tassa all'atto della estrazione dei prodotti per immissione in consumo, devono prestare una cauzione limitata al decimo della tassa corrispondente alla qualità e quantità massima di sapone che intendano tenere in magazzino.

Per le fabbriche che pagano la tassa anticipata in base alle quantità denunziate nella dichiarazione di lavoro, la produzione non deve eccedere quella per la quale fu pagata la tassa. Raggiunto questo limite, i fabbricanti che volessero continuare la lavorazione per tutto il periodo compreso nella dichiarazione di lavoro, devono subito darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza, unendovi la quietanza di tesoreria o il vaglia postale in favore del tesoriere provinciale in pagamento della tassa per la maggiore produzione.

Art. 11.

Sul sapone prodotto nel Regno ed esportato all'estero direttamente dalle fabbriche non è dovuta la tassa di fabbricazione.

Art. 12.

Chiunque, dopo cinque giorni da quello dell'applicazione del presente allegato, venga trovato in possesso di apparecchi destinati alla fabbricazione del sapone senza averne fatta denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, è punito con una pena pecuniaria non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

La pena sarà inflitta nella misura di L. 500 quando i detti apparecchi siano trovati montati in modo da costituire un vero e proprio impianto per la fabbricazione dei saponi.

Art. 13.

La fabbricazione clandestina del sapone è punita con una pena pecuniaria non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa ragguagliata alla quantità del prodotto fabbricato clandestinamente ed in corso di fabbricazione, non che alla resa in sapone delle materie prime rinvenute nella fabbrica e nei locali annessi.

Sono soggetti a confisca gli apparecchi, nonchè i prodotti ultimati e non ultimati e le materie prime trovate in fabbriche clandestine.

Art. 14.

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è dovuta una pena pecuniaria proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata e, in ogni caso, non inferiore a L. 100.

La stessa pena è dovuta sulla quantità di sapone prodotto in eccedenza a quella indicata nelle dichiarazioni di lavoro delle fabbriche tassate in base alla qualità e quantità di sapone da produrre.

Art. 15.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le altre norme che occorressero per quanto abbia attinenza con l'applicazione della tassa di cui all'art. 1.

Finchè le dette norme non siano state emanate avranno effetto, per le fabbriche di sapone, le disposizioni del regolamento per l'applicazione della tassa sul glucosio.

Art. 16.

La tassa di fabbricazione istituita col presente allegato è dovuta sul sapone di ogni specie che al momento dell'andata in vigore si trovi in qualsiasi luogo depositato in quantità eccedenti i 200 chilogrammi.

Entro il terzo giorno da quello dell'applicazione del presente allegato, chiunque tenga in deposito sapone in quantità superiore a chilogrammi 200, dovrà farne denunzia in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza.

L'Ufficio tecnico liquida la tassa corrispondente alla qualità e quantità del sapone denunziato e la notifica immediatamente alla Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione territoriale si trova il deposito, perchè provveda alla dovuta riscossione a mezzo degli uffici finanziari dipendenti.

La mancata denunzia di deposito o la inesatta dichiarazione della qualità e quantità di sapone in deposito, è punita con pena pecuniaria non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa dovuta sulle quantità di prodotti non denunziati o denunziati in meno.

Art. 17.

Il sapone duro che, dopo il giorno fissato dal ministro delle finanze per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, sia trovato in deposito o in circolazione sprovvisto dei contrassegni di fabbrica sarà considerato come fabbricato clandestinamente agli effetti dell'art. 13.

Art. 18.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre il sapone al pagamento della tassa di fabbricazione, è punibile con una pena pecuniaria variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

Art. 19.

Ogni altra contravvenzione alle disposizioni del presente allegato o delle norme per la sua esecuzione, è punita con una pena pecuniaria variabile da 10 a 100 lire.

Art. 20.

Il presente allegato entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Allegato **D.**

Estensione della tassa sui cinematografi ad altri spettacoli o trattenimenti.

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5 relative alla tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sono applicate ai biglietti d'ingresso in luoghi, di qualunque specie, nei quali si tengono concerti di musica vocale o strumentale, spettacoli di varietà, esposizioni artistiche, scientifiche o industriali

giuochi, esercizi o gare di qualsiasi natura; nei caffè-concerti, nei ridotti e nei casini delle stazioni balneari ed idroterapiche, e in genere, in tutti i luoghi nei quali si diano pubblici spettacoli, e si acceda mediante biglietto d'ingresso.

La tassa è dovuta per ogni ingresso e per ogni persona.

La tassa non si applica:

a) ai biglietti d'ingresso nei teatri classificati quando vi si danno rappresentazioni drammatiche o vi si eseguiscono opere in musica;

b) ai biglietti d'ingresso in costruzioni, baracche o tende trasportabili, di ragione di esercenti girovaghi.

Art. 2.

Sono esenti da tassa le tessere d'ingresso nominative gratuite permanenti.

L'elenco dei titolari delle tessere sarà comunicato all'ufficio del registro prima dell'inizio delle rappresentazioni o dei trattenimenti.

Quando gli spettacoli o i trattenimenti formino corso o serie e sieno dati in locali di determinata capacità di posti, il numero di tali tessere non deve eccedere il cinque per cento del numero dei posti, di cui il locale complessivamente dispone.

Art. 3.

Dei quattro scompartimenti nei quali, a tenore dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, è suddiviso il biglietto d'ingresso, il superiore è destinato a ricevere l'indicazione del locale, a cui il biglietto dà accesso; quello laterale destro l'indicazione del posto che il biglietto dà diritto di occupare.

Sui biglietti verrà apposta la indicazione della persona, istituto, società, o ditta che li vende, del teatro o luogo in cui lo spettacolo viene eseguito e della data in cui ogni biglietto viene posto in vendita.

Art. 4.

A favore dei Comuni, nei quali i biglietti vengono venduti, è devoluta metà del prodotto della tassa, dedotto, su tale metà, il cinque per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento viene effettuato a cura dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Nessuna compartecipazione spetta ai Comuni nei quali la tassa sul prodotto lordo sui pubblici spettacoli, di cui all'art. 68 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, è devoluta allo Stato.

Art. 5.

Per quanto non è particolarmente previsto dal presente allegato si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Il numero 731 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 3 del regolamento per l'Amministrazione degli « Annali di medicina navale e coloniale » approvato col decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 470;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 21: « Sovvenzioni ad Istituti, Associazioni, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire cinquemila (L. 5000) e di eguale somma è diminuito quello del capitolo n. 12: « Pubblicazioni ufficiali e periodiche » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 730 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 55 « Indennità ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario per le spese di personale sussidiario, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1916-1917 è aumentato di lire dodicimila (L. 12.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 732 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta la legge 2 febbraio 1911, n. 70;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capoverso dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, è modificato come segue:

« La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia ha facoltà di destinare fino a due decimi degli utili netti annuali della gestione di ciascuna Cassa provinciale in erogazioni a favore dei figli dei contadini morti in guerra o dalla guerra resi inabili al lavoro; e un altro decimo degli utili stessi alla istituzione di premi di incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura ».

Art. 2.

La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è autorizzata ad eseguire i prelevamenti nella misura e per i fini di cui all'articolo precedente anche sugli utili netti della gestione di ciascuna Cassa provinciale di credito agrario per l'esercizio 1916.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra il ministro della guerra ha facoltà, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, di ridurre il numero delle razioni foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali del R. esercito, giusta la tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi, e di stabilire quale quota della indennità cavalli, non superiore, in ogni caso, alla metà di quella fissata dalla tabella III della legge suddetta, debba essere conservata agli ufficiali che per effetto di tale disposizione rimarranno privi del cavallo.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 733 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni, è sostituito quello annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 2.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le disposizioni del regolamento annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni, e quelle delle norme approvate coi RR. decreti 4 aprile 1912, n. 647, e 30 giugno 1912, n. 807, secondo i numeri corrispondenti segnati nell'ultima colonna dello specchio III.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 maggio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Specchio III. — Indennità per servizi o posizioni speciali.

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1917
	Ufficiali ed impiegati.			
1	Ufficiali in servizio all'estero e addetti militari all'estero:			
	Ufficiali generali	—	Rimborso delle spese a piè di lista.	1 *a)*
	Ufficiali superiori ed inferiori	25 —	Indennità giornaliera di missione all'estero.	1 *a)*
2	Ufficiali addetti militari all'estero	4000 —	Indennità di primo impianto.	1 *b)*
	Id. id.	4 —	Supplemento alla razione foraggio per ogni cavallo tenuto all'estero.	1 *d)*
	Addetto militare a Tokio	1150 —	Indennità mensile per spese di rappresentanza. Questa indennità è aumentata di L. 150 mensili per nolo di cavalli, quando l'ufficiale non possiede cavalli di servizio e di L. 60 mensili quando rinunzia al beneficio dell'attendente.	1 *e)*
	Id. Pietrogrado	1150 —		
	Id. Londra	500 —		
	Id. Parigi	500 —		
	Id. Bucarest	600 —		
	Id. Madrid	500 —		
	Id. Berna	500 —		
	Id. Belgrado	420 —		
3	Ufficiali di stanza in Roma non provveduti d'indennità d'alloggio	25 —	Indennità mensile di residenza.	3 *a)*
4	Ufficiali subalterni di stanza in Torino, Milano, Genova, Spezia, Firenze, Napoli, Bari e Palermo	10 —		3 *b)*
5	Sottotenenti di nuova nomina nelle armi a caavllo, provenienti dai sottufficiali	600 —	Indennità per la prima provvista di cavalli.	4
6	Ufficiali con diritto a razione foraggio	—	Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, uguale al valore di stima attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto o della distribuzione, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestato dal cavallo, ed in ogni caso non superiore alle lire 2000	5
7	Ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento cavalli di Persano (compresa la sezione di Paternò), Grosseto, Bonorva e Lazio:		Indennità mensile estiva dal 1° luglio al 15 ottobre, non cumulabile, per gli ufficiali richiamati dal congedo, con l'indennità di cui al decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1020	7
	Direttore	90 —		
	Vice-direttore, ufficiali addetti delle varie armi e dei vari corpi	50 —		
	Impiegati d'ordine	45 —		
8	Ufficiali ed impiegati in aspettativa senza assegno: chiamati a comparire come inquisiti avanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina od un tribunale militare; agli arresti in fortezza od in quartiere a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per scontarvi punizioni disciplinari; ufficiali licenziati dal servizio senza assegno e trattenuti sotto le armi per scontare punizioni disciplinari, ai sensi del regolamento di disciplina militare	2 —	Assegno giornaliero pel mantenimento	8 *a)*
9	Ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale	1 80		*b)*
10	Ufficiali ed impiegati chiamati quali testimoni presso tribunali ordinari per l'istruttoria di processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi allo esercizio delle loro funzioni:			9

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907
	Ufficiali ed assimilati:			
	generali	8 —	Supplemento all'indennità giornaliera dovuta a norma delle tariffe giudiziarie	
	superiori e primi capitani	5 —		
	inferiori	3 —		
11	Professore titolare dell'Accademia militare comandato fuori della residenza per far parte di Commissioni d'esame	10 —	Indennità giornaliera	10
12	Ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari	2 —		10 *bis*
13	Ufficiali e impiegati in campagna telefotografica nelle zone di frontiera, e ufficiali e impiegati dell'Istituto geografico militare nelle campagne di varia indole inerenti ai lavori dell'Istituto stesso, quando operano in località che superano l'altitudine di 2000 metri	3 —	Indennità giornaliera oltre al trattamento ordinario	10 *ter*
14	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri Reali dei presidî di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino	1 —	Soprassoldo girnaliero di servizio	42
15	Ufficiale medico direttore del servizio militare nello stabilimento balneare di Salsomaggiore	3 50	Soprassoldo giornaliero di servizio per il tempo in cui è aperto lo stabilimento	43
16	Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio di Genova	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio, non cumulabile, per gli ufficiali richiamati dal congedo con l'indennità di cui al decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, numero 1020	44
17	Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè:			45
	Ufficiali superiori e primi capitani ed assimilati.	3 —		
	Ufficiali inferiori ed assimilati.	2 50		
18	Ufficiali ed impiegati dello stabilimento di Scansano:			76
	Ufficiali superiori e primi capitani. . .	2 —		
	Ufficiali inferiori	1 50		
	Impiegati	1 —		
19	Membri della Commissione di collaudo presso la fabbrica di munizioni della Società metallurgica italiana in Bardalone Pistoiese:			48
	Ufficiali ed impiegati assimilati	5 —		
	Applicato	4 —		
20	Ufficiali ed impiegati del comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna (Nettuno) e del riparto pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:			55
	Ufficiali superiori e primi capitani . .	3 —		
	Ufficiali inferiori	2 50		
	Applicato	2 —		
	Assistente del genio	2 —		
21	Ufficiali ed impiegati della sezione staccata d'artiglieria in Bracciano:			56
	Ufficiale capo sezione	2 50		
	Applicato della sezione	2 —		
22	Ufficiali ed impiegati del polverificio sul Liri:			57
	Ufficiale generale	5 —		
	Ufficiali superiori e primi capitani ed assimilati	3 —		

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali	Indennità che ne conseguono		Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907
	Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici	2 50		
	Applicati ed assistenti del genio . . .	2 —		
	(Per gli ufficiali ed impiegati non provvisti di alloggio il soprassoldo è aumentato di centesimi 75).			
23	Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'estuario di La Maddalena e nei presidî di Portolongone, Capraia, Pianosa e Gorgona:		Soprassoldo giornaliero di servizio, non cumulabile per gli ufficiali richiamati dal congedo, con la indennità di cui al decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1020	59
	Ufficiali superiori e primi capitani ed assimilati	3 —		
	Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici	2 50		
	Applicati ed assistenti del genio. . . .	2 —		
24	Ufficiale e capotecnico della fabbrica d'armi di Terni che fanno parte della Commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'Amministrazione militare	1 —		58
25	Ufficiali ed impiegati del magazzino di casermaggio di Bocca di Falco in Palermo:		Soprassoldo giornaliero di servizio.	61
	Consegnatario del magazzino	1 —		
	Applicato ed ufficiale d'ordine addetti al magazzino	0 50		
26	Capotecnico incaricato della lavorazione degli alti esplosivi nel laboratorio dipendente dall'officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza e capotecnico incaricato della lavorazione delle miscele fulminanti presso il laboratorio pirotecnico di Bologna	2		46
27	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Vittorio Emanuele III* in Taranto	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.	60
28	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Umberto I* nell'isola di Palmaria (Spezia)	1 —		50
29	Ufficiale d'ordine addetto al magazzino succursale di casermaggio nella caserma Serraglio al Lido (Venezia)	1 —		49
	Sottufficiali e militari di truppa.			
30	Sottufficiali, caporali e soldati in servizio all'estero:		Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile eventualmente con l'indennità di trasferta di 1ª categoria	11
	carabiniere Reale di qualunque grado .	10 —		
	maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe	10 —		
	sergente maggiore e sergente	8 —		
	caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato	5 —		
	attendente di addetto militare all'estero	0 80		
31	Militari non provveduti di alloggio:			36
	a) nelle sedi di Torino, Milano, Genova, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, La Maddalena, Napoli, Bari, Palermo e Ozieri:			*a*)
	se ammogliati senza prole	15 —	Indennità mensile d'alloggio (1)	
	id. con non più di tre figli.	19 50		
	id. con più di tre figli . .	24 —		
	b) nelle altre sedi:			*b*)
	se ammogliati senza prole	10 50		
	id. con non più di tre figli.	15 —		
	id. con più di tre figli . .	19 50		

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilito dagli specchi I e II e con tutti i soprassoldi stabiliti dallo specchio III.

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907
32	Militari di ogni arma e corpo, nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina regnante, di S. M. la Regina Madre, di S. A. R. il Principe Ereditario, dello Statuto del Regno e della festa militare del corpo:			41
	Sottufficiali	1 —	Soprassoldo di solennità, cumulabile con qualunque altro assegno.	
	Caporali e soldati	0 15		
33	Sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad impiego civile dipendente dall'Amministrazione della guerra	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio.	27 *a*)
34	Sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'Amministrazione della guerra	4 —	Retribuzione giornaliera.	28
35	Comandati come ordinanze presso comandi ed uffici:			27 *b*)
	Sottufficiale	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
	Caporale e soldato	0 40		
36	Sottufficiali dei reggimenti granatieri, caporali maggiori e caporali musicanti degli stessi reggimenti esenti dal vitto	0 10	Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto, cumulabile con qualunque altro assegno.	30 *a*)
37	Caporali e soldati, che per ragioni di servizio non possono partecipare al rancio	0 40	Supplemento pel vitto oltre l'importo del pane e dei viveri in contanti, cumulabile eventualmente con l'indennità di marcia o di accantonamento.	38
38	Militari addetti al servizio delle riparazioni al materiale presso i corpi, (esclusi quelli addettivi per acquistar pratica) a lavori straordinari pel servizio d'artiglieria e genio ed a lavori delle officine e dei cantieri aeronautici	0 05	Mercede per ogni ora di lavoro. Cumulabile con qualunque altro assegno.	25
39	Militari degli squadroni e riparti di rimonta:			75
	Sott'ufficiale	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
	Caporale e soldato	0 40		
40	Appuntati e soldati esploratori scelti dei reggimenti di cavalleria e delle pattuglie telegrafisti dei reggimenti stessi	0 05	Soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile con qualunque altro assegno.	70
41	Sergenti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari	0 20	Indennità giornaliera d'ospedale.	31 *a*)
42	Caporali e soldati ammessi negli stabilimenti balneari militari:			31 *c*)
	Caporali	0 20		
	Soldati	0 10		
43	Maresciallo dei carabinieri Reali di qualunque grado destinato:		Soprassoldo giornaliero di servizio cumulavile eventualmente con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II	21 *a*)
	in via temporanea a reggere un comando di ufficiale invece del titolare assente	1 —		
	in via stabile o temporanea al comando di una sezione	1 50		
44	Sottufficiale dei carabinieri Reali destinato temporaneamente al comando di una sezione invece del maresciallo d'alloggio di qualunque grado assente o mancante	1 50		21)
45	Sottufficiale dei carabinieri Reali comandato fuori della sede ordinaria per assumere provvisoriamente il comando di una stazione nell'assenza del titolare	1 —		21 *c*)
46	Appuntato carabiniere e carabiniere che assuma provvisoriamente il comando di una stazione nell'assenza del titolare	0 50		21 *d*)

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907
47	Allievi carabinieri ammessi negli stabilimenti balneari militari	0 10	Indennità giornaliera d'ospedale	31 *c*)
48	Carabinieri aggiunti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari	0 40		31 *b*)
49	Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere	0 05	Soprassoldo giornaliero comunabile con qualunque altro assegno.	33 *c*)
50	Militari dell'arma dei carabinieri Reali comandati a prestar servizio negli arsenali marittimi	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio	29 *c*)
51	Militari dell'arma dei carabinieri Reali, che debbano pernottare in altro Comune ove non esiste stazione dell'arma	0 60	Indennità di pernottamento, comulabile con qualunque altro assegno	39
52	Sottufficiali, appuntati e carabinieri, effettivi allo squadrono carabinieri guardie del Re	0 15	Soprassoldo giornaliero di servizio. Comulabile con qualunque altro assegno	77
53	Militari comandati di scorta agli esattori e messi demaniali per la esazione delle tasse	2 —	(1)	29 *d*)
54	Per l'arresto di renitenti e disertori dell'esercito e della marina	20 —	Premio per ogni arresto	35 *a*)
55	Sottufficiali guarda-batterie nei forti, guarda-forti, guarda-colombaie titolari, guarda-magazzini di determinati magazzini speciali di mobilitazione, guarda-magazzini del casermaggio addetti ai magazzini appositamente designati al Ministero, guarda-stazioni, maestri d'arme, istruttori di ginnastica	* 0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio	20 *a*)
56	Sottufficiali guarda-batterie nei reggimenti d'artiglieria, guarda-sellerie reggimentali, guarda-parchi, guarda-magazzini dei corpi, guarda-colombaie aggiunti, guarda-magazzini del casermaggio nei presidî di forza normale non inferiore ai 500 uomini, guarda-magazzini delle sussistenze militari	0 25		20 *b*)
57	Sottufficiali guarda-batteria dell'opera Guglielmo Pepe e dell'opera S. Marco in Venezia	2 50	Soprassoldo dovuto per ogni giornata di presenza allo speciale servizio pel quale è stabilito	74
58	Sottufficiali guarda-mine in servizio isolato.	**1 —		20 *f*)
59	Marescialli di qualunque grado del polverificio sul Liri	1 50	Soprassoldo giornaliero di servizio.	57
60	Militari delle sottoindicate categorie dei riparti di artiglieria:			71
	a) caporali e soldati puntatori scelti e soldati esploratori delle batterie di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, someggiata e pesante campale	0 05	Soprassoldo giornaliero di servizio. Cumulabile con qualunque altro assegno.	
	b) caporali e soldati puntatori di 1ª e 2ª classe dei riparti da fortezza (costa)	0 05		
	c) caporali e soldati puntatori ed osservatori dei riparti da fortezza (fortezza)	0 05		
	d) sottufficiali, caporali e soldati goniometristi dei riparti da fortezza (fortezza)	0 10		

(*) Questo soprassoldo è raddoppiato per speciali disposizioni del Ministero della guerra, nei casi previsti dal regolamento, e per i maestri d'arme e per gli istruttori di ginnastica dopo 5 anni di servizio prestato nel loro impiego.

(**) Il soprassoldo è portato a L. 1,25 dopo il primo anno intero di servizio isolato, ed a L. 1,50 dopo due anni interi dello stesso servizio isolato

(1) La diaria è introitata dall'Amministrazione militare e versata in tesoreria. Ai militari vien corrisposta invece, quando vi abbiano diritto, l'indennità di trasferta.

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali	Indennità che ne conseguono		Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907
61	Guardafili permanenti d'artiglieria da fortezza	0 25		12 *h)*
62	Maresciallo di qualunque grado che disimpegna le funzioni di capo dell'ufficio telegrafico-telefonico nel Ministero della guerra	1 50		12 *l)*
63	Militari addetti al servizio di commutazione presso l'ufficio telefenico centrale militare di Roma	0 50		12 *c)*
64	Zappatori scelti e minatori scelti, non graduati, dei reggimenti zappatori del genio e minatori del genio	0 05	Soprassoldo giornaliero di servizio.	11 *bis*
65	Telegrafisti e telefonisti	0 50		12 *a)*
66	Radiotelegrafisti e radiotelefonisti (trasmettitori e ricevitori)	0 50		13 *c)*
67	Guardafili telegrafici e telefonici	0 50		12 *b)*
68	Macchinisti e fuochisti addetti alle locomotive stradali od a piroscafi dell'Amministrazione della guerra (esclusi i lagunari)	1 —		12 *d)*
69	Fotoelettricisti del 6° reggimento genio:			13 *d)*
	sottufficiali	1 50		
	caporali e soldati	1 —		
70	Sottufficiali delle compagnie pontieri . . .	0 15	Supplemento all'assegno giornaliero pel visto, cumulabile con qualunque altro assegno.	30 *b)*
71	Caporali e soldati barcaiuoli scelti del battaglione pontieri	0 05		72
72	Macchinisti del battagione lagunari e delle compagnie ferrovieri del genio	2 —	Soprassoldo giornaliero di servizio, da accrescersi di L. 0,30 per ogni triennio di servizio.	13 *a)*
73	Fuochisti del battaglione lagunari del genio:			13 *b)*
	con 20 anni di servizio	2 —		
	con 12 anni di servizio	1 75		
	con 6 anni di servizio	1 50	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
	con meno di 6 anni di servizio	1 25		
74	Militari del battaglione lagunari addetti al servizio dei trasporti in Venezia e sui laghi e militari addetti come piantoni nei forti dell'estuario	0 40		12 *e)*
75	Uomini di truppa nocchieri dei motoscafi del battaglione lagunari:			12 *n)*
	se l'autoscafo si muove dal bacino . .	0 65	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con quello di cui al numero precedente.	
	se l'autoscafo rimane fermo in bacino.	0 30		
76	Sottufficiali, caporali e soldati automobilisti, che prestano servizio sulle automobili:			14
	sottufficiali	1 25	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
	caporali e soldati	1 —		
77	Militari delle compagnie di sanità, laureati in chimica o patentati in farmacia, incaricati dell'esercizio di una farmacia militare (eccettuati quelli addetti alle infermerie di presidio)	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile con qualunque altro assegno.	40
78	Militari delle compagnie di sanità che non convivono al rancio delle compagnie di sanità	0 10	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).	65

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II e con tutti i soprassoldi stabiliti dallo specchio III.

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali	Indennità che ne conseguono		Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907
79	Macchinisti addetti agli ospedali militari pel servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.	12 d)
80	Militari delle compagnie di sussistenza che non convivono al rancio delle compagnie di sussistenza	0 10	Supplemento al soldo giornaliero (1).	67
81	Macchinisti, fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di motori a vapore, ad esplosione, a combustione interna, ai generatori di energia elettrica ad induzione e a uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva di 15 o più HP	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio	12 d)
82	Elettricisti addetti agli stabilimenti di Commissariato pel servizio di uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva inferiore a 15 HP	0 25		12 f)
83	Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di Commissariato militare	2 —		12 f)
84	Militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni dei panifici militari	0 25		12 g)
85	Sottufficiale preposto all'ufficio d'imbarco e sbarco di Golfo Aranci	1 —		20 d)
86	Sottufficiali, caporali e soldati addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari:		Soprassoldo giornaliero di servizio dovuto alle condizioni stabilite nel § 5 delle norme approvate con Regio decreto 4 aprile 1912, n. 617	72
	Sottufficiale	0 50		
	Caporale e soldato	0 10		
87	Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o permanente della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, scuola d'applicazione di sanità militare, scuola d'applicazione di fanteria, scuola d'applicazione di cavalleria:		Soprassoldo giornaliero di servizio	64
	Sottufficiali	0 10		
	Caporali, trombettieri e zappatori	0 05		
88	Militari palafrenieri presso le scuole militari:		Soprassoldo giornaliero di servizio pel governo dei cavalli	26
	Maresciallo di qualunque grado	0 40		
	Sergente maggiore e sergente	0 10		
	Caporale e soldato	0 05		
89	Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o permanente dell'Accademia militare, scuola militare e collegi militari:		Soprassoldo giornaliero di servizio	63
	Sottufficiali	0 50		
	Caporali e soldati	0 25		
90	Sottufficiali del comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna (Nettuno) e del reparto pel servizio della scuola	0 40		55
91	Caporali e soldati del corpo invalidi e veterani	*0 50	Supplementi al soldo giornaliero, cumulabili fra loro	32 a)
92	Invalidi del corpo invalidi e veterani	0 25		32 b)

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e con tutti i soprassoldi stabiliti dallo specchio III.

* Questo soprassoldo è raddoppiato dopo 5 anni dall'ammissione nel corpo invalidi e veterani.

Num. d'ordine	Servizi o posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	Num. corrispondente dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907
93	Marescialli di qualunque grado, o maestri d'arme di qualunque classe (due) incaricati in modo permanente della vigilanza, in Roma, sui militari di truppa non in servizio	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.	62
94	Aspiranti all'ammissione nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, durante l'esperimento	— 40		23 a)
95	Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina:			68
	Effettivi	— 80		
	Aggregati	— 60		
96	Militari del personale di governo degli stabilimenti stessi, ogni qualvolta siano comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna	— 30		23 b)

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro della guerra: MORRONE.

Il numero 788 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere considerati in soprannumero ai rispettivi ruoli oggi esistenti gli ufficiali indicati nella seguente tabella, i quali dovranno rientrare in organico nel termine di sei mesi dalla conclusione della pace:

Ufficiali di vascello: vice ammiragli 1 — contrammiragli 4 — capitani di vascello 8 — capitani di fregata 19 — capitani di corvetta 28.

Ufficiali macchinisti: capitani 6.

Ufficiali del genio navale: maggior generali 1 — tenenti colonnelli 3 — maggiori 1.

Ufficiali medici: maggior generali 1 — colonnelli 1 — tenenti colonnelli 2 — maggiori 6.

Ufficiali commissari: colonnelli 1 — tenenti colonnelli 1 — maggiori 3.

Art. 2.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto mediante trasporto di somme dal fondo delle spese di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 29 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pontassieve (Firenze).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Pontassieve, in considerazione della impossibilità attuale di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 28 marzo 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pontassieve, in provincia di Firenze, ed i successivi Nostri decreti 25 giugno, 1° ottobre e 31 dicembre 1916, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pontassieve è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 1° aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Modigliana (Firenze).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Modigliana non potendosi per ora procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 21 settembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Modigliana in provincia di Firenze, ed il successivo Nostro decreto 31 dicembre 1916 col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale nonchè il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Modigliana è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'8 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castellonorato (Caserta).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Castellonorato in considerazione della impossibilità attuale, di procedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione a causa della assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castellonorato, in provincia di Caserta, ed i successivi Nostri decreti 6 aprile, 9 luglio, 12 ottobre 1916, e 7 gennaio, 1917 con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Vista la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castellonorato è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1916*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti: Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Quantità delle operazioni: Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	—	45.187	18.829	26.358	199.644	158.299
Mesi precedenti	14	502.873	241.743	261.130	2.275.621	2.011.874
Somme totali dell'anno in corso	14	548.060	260.572	287.488	2.475.265	2.170.173
Anni 1876-1915	10.351	20.042.887	13.955.351	6.087.536	97.223.500	73.665.164
Somme complessive	10.365	20.590.947	14.215.923	6.375.024	99.698.765	75.835 337

	MOVIMENTO DEI FONDI: Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	70 529.485 49			43.650.297 69	
Mesi precedenti	667.791.650 59	56.705.908 05	795.027.044 13	551.019.829 04	200.356.917 40
Somme totali dell'anno in corso	738.321.136 08			594.670.126 73	
Anni 1876-1915	14.523.164.303 45	750.891.056 40	15.274.055.359 85	13.306.467.394 82	1.967.587.965 03
Somme complessive	15.261.485.439 53	807.596.964 45	16.069.082.403 98	13.901.137.521 55	2.167.944.882 43

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	DEPOSITI: Quantità	Importo	RIMBORSI: Quantità	Importo	Rimanenze
Mese di dicembre	3.187	1.646.553 97	4.697	1.611.131 04	35.422 93
Mesi precedenti	38.042	17.347.696 07	51.738	15.128.399 61	2.219.296 46
Somme totali dell'anno in corso	41.229	18.994.250 04	56.435	16.739.530 65	2.254.719 39
Anni 1883-1915	1.400.285	840.458.689 97	2.108.954	822.758.721 59	17.699.968 38
Somme complessive	1.441.514	859.452.940 01	2.165.389	839.498.252 24	19.954.687 77

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile

	Quantità
Mese di dicembre	923
Mesi precedenti	13.054
Somme dell'anno in corso	13.977
Anni 1909-1915	3.798.053
Somma complessiva	3.812.030

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Quantità delle operazioni: Depositi	Rimborsi	Movimento dei fondi: Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	1.325	1.241	538.309 63			374.867 70	
Mesi precedenti	15.329	12.520	5.882.551 58	113.751 67	6.534.612 88	4.853.717 72	1.306.027 46
Somme totali dell'anno in corso	16.654	13.761	6.420.861 21			5.228.585 42	
Anno 1915	9.970	4.352	5.786.470 23	31.359 77	5.817.830 —	1.532.400 15	4.285.429 85
Somme complessive	26.624	18.113	12.207.331 41	145.111 44	12.352.442 88	6.760.985 57	5.591.457 31

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di dicembre . . .	672	241.047 63	110	44.981 33
Mesi precedenti . . .	12.444	766.492 98	1.802	217.526 50
Somme dell'anno in corso	13.116	1.007.540 61	1.912	262.507 83
Anni 1906-1915	42.880	6.241.502 01	10.766	5.139.873 51
Somme complessive. .	55.996	7.249.042 62	12.678	5.402.381 34

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di dicembre	701	1.217.946 23
Mesi precedenti	10.065	17.211.286 68
Somme dell'anno in corso .	10.766	18.429.232 91
Anni 1876-1915	452.603	678.619.003 14
Somme complessive	463.369	697.048.236 05

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	18	1.474 67	201 —
Mesi precedenti	425	42.979 40	37.738 62
Somme dell'anno in corso . .	443	44.454 07	37.939 62
Anni 1886-1915	92.135	5.123.781 24	4.178.178 77
Somme complessive . . .	92.578	5.168,235 31	4.216.118 39

RISCOSSIONI D'INTERESSI
su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	423	33.491 59
Mesi precedenti	331.993	19.311.937 82
Somme dell'anno in corso .	332.416	19.345.429 41
Anni 1878-1915	8.099.417	600.002.479 86
Somme complessive . .	8.431.833	619.347.909 27

OPERAZIONI ESEGUITE
per conto della Cassa nazionale di previdenza
per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre .	85.501	1.124.215 —
Mesi precedenti. . .	76.900	937.078 —
Somme dell'anno in corso	162.401	2.061.293 —
Anni 1899-1915. . .	2.577.408	20.608.022 60
Somme complessive.	2.739.809	22.669.315 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI
residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di dicembre .	6.447 —	9.996.416 85
Mesi precedenti . .	43.690 —	57.780.283 66
Somme dell'anno in corso	50.137 —	67.776.700 51
Anni 1890-1915 . .	879.039 —	763.504.912 89
Somme complessive	929 176 —	831.281 613 40

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di dicembre . .	187,143 26
Mesi precedenti . .	—
Somme dell' anno in corso	187.143 26
Anni 1905-1915 . . .	1.194.100 83
Somme complessive	1.331.244 09

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
586694	3.50 %	675361	Arioli Ermenegildo fu Pietro, domiciliato a Gavirate (Como). Vincolata . . . L.	472 50
582948	»	106834	Chiesa parrocchiale dei Vergini in Napoli, rappresentata dal parroco pro-tempore. Vincolata . . . »	140 —
573079	3.50 % A	5219 assegno provvisorio	Panzardi Biase fu Giovanni, domiciliato in Castelluccio Superiore (Potenza) . . . »	2 33
561123	3 % Debito creditori legali napoletani	9376	Cappellania familiare ordinata da Laura Lasco in Napoli, con usufrutto del cappellano pro-tempore . . . »	114 24
561008	3.50 %	536147	Iacontini Giuseppina di Francesco-Paolo moglie di Ragognetti Giovanni, domiciliata a Polla (Salerno) . . . »	101 50
586974	5 %	914779 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: De Lieto-Vollaro Emilia di Roberto, minore sotto la curatela del marito Attilio Romano, domiciliata in Napoli . . . » Per l'usufrutto: Verde Michele fu Antonio. Vincolata per dote della titolare.	20 —

Roma, 30 aprile 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevuta

(2ª pubblicazione).

Il signor Di Vece Ernesto fu Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4779 ordinale, mod. I-C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Roma, in data 1° marzo 1917, in seguito alla presentazione di cinque cartelle al portatore della rendita complessiva di L. 35 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 1° maggio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Francesco Carcione di Libero ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 168 ordinale, statagli rilasciata dal Banco di Napoli, in Caserta, in data 8 marzo 1917, in seguito alla presentazione di due obbligazioni Prestito nazionale 4,50 0[0 della rendita complessiva di L. 90 e del capitale di L. 1000, con decorrenza (manca).

(2ª pubblicazione).

La signora Santandrea Cristina fu Innocente, vedova Catelli, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1596 ordinale, n. 686 di protocollo e n. 52375 di posizione, statale rilasciata dalla Intendenza di finanza di Milano, in data 28 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di un certificato d'usufrutto della rendita complessiva di L. 1312,50 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Carlo Bellegrandi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1417 ordinale, n. 20398 di protocollo e n. 577698 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico, in data 4 gennaio 1917, in seguito alla presentazione di 4 certificati della rendita complessiva di L. 516 cons. 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1916.

Roma, 3 maggio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Motta Andrea fu Pietro ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 200 mod. 1-C. D. di posizione, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia in Sondrio in data 21 gennaio 1917, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 17,50, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 21 aprile 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Da Pozzo Gio. Batta fu Luigi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 374 mod. 1 C. D. statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, succursale di Spezia, in data 25 gennaio 1917, in seguito alla presentazione di n. 10 cartelle della rendita complessiva di L. 283,50 cons. 3,50 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 23 aprile 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, nonchè del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917,

si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Di Vece Ernesto fu Salvatore, Francesco Carcione di Libero, Santandrea Cristina fu Innocente vedova Castelli, Carlo Bellegrandi, Motta Andrea fu Pietro e Da Pozzo Giovanni Battista fu Luigi i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 maggio 1917, in L. 131,82.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 14 al giorno 20 maggio 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 131,82.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 12 maggio 1917, da valere per il giorno 13 maggio 1917:

Franchi	122 82	Dollari	7 02
Lire sterline . .	33 45 1|2	Pesos carta . . .	3 — 1|4
Franchi svizzeri .	137 19 1|2	Lire oro	131 —

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *12 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 718).

Nella giornata dell'11 consuete azioni di artiglieria lungo tutta la fronte, più vivaci tra Astico e Brenta, nella zona di Gorizia e nel settore settentrionale del Carso.

Continua intensa l'attività aerea nostra e del nemico. Nella notte sull'11 velivoli nemici lanciarono bombe su Punta Sdobba e su talune località del basso Isonzo: una vittima.

Una nostra squadriglia bombardò gli impianti ferroviari di San Daniele, nella Valle del Torrente Branizza (Frigido).

Un Caproni si spinse su Pola e con getto di bombe provocò un incendio nell'arsenale.

Nella giornata di ieri aerei nemici tentarono in più punti incursioni sul nostro territorio, ovunque ricacciati dal fuoco delle artiglierie e dai nostri aviatori in caccia. Un solo velivolo riuscì ad arrivare su Brescia, ma senza lanciarvi bombe.

Cadorna.

Comando supremo, *13 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 719).

L'attività delle artiglierie, mantenutasi ieri normale nelle regioni tridentina e carnica, fu notevolmente più intensa lungo la fronte Giulia nel tratto da Tolmino al mare.

Nostri tiri aggiustati provocarono scoppi e incendi nelle linee dell'avversario; le artiglierie nemiche causarono qualche danno agli edifici in Gorizia.

In piccoli scontri sulle alture ad oriente del Torrente Vertoibizza prendemmo una dozzina di prigionieri tra i quali un ufficiale.

Velivoli nemici lanciarono bombe su Isola Morosini ed altre località del basso Isonzo uccidendo un borghese.

Nostri idrovolanti rinnovarono il bombardamento del campo di aviazione in Prosecco a nord di Trieste.

In combattimento aereo sul cielo di Gorizia fu abbattuto un velivolo nemico.

Cadorna.

ROMA, 12. — Nella notte scorsa essendo comparsi velivoli nemici sul nostro territorio costiero della fronte, nostri idrovolanti si sollevarono immediatamente assieme a velivoli dell'esercito per immediata incursione su territorio nemico. Furono bombardati l'arsenale del Lloyd e gli stabilimenti di San Saba presso Trieste e vasti incendi dimostrarono l'efficacia del bombardamento. Malgrado il vivo fuoco antiaereo dell'avversario i nostri apparecchi rientrarono incolumi alla loro base.

ROMA, 13. — Attività reciproca di idrovolanti nell'Alto Adriatico. Velivoli nemici gettarono ieri bombe presso le foci del Po, senza arrecare danni. Furono efficacemente contrabattuti dalle artiglierie antiaeree del luogo.

Per contro nostri idrovolanti, durante una ricognizione lungo la costa nemica, attaccarono con successo un convoglio che procedeva assai vicino al litorale presso Capo Salvore. Nessuna perdita da parte nostra. Alla ravvivata attività di artiglieria sulla fronte costiera dell'Isonzo parteciparono efficacemente le batterie della marina.

ROMA, 13. — Sulla fronte Giulia le azioni delle artiglierie furono accompagnate ieri da una intensa attività aerea.

Già sull'albeggiare una squadriglia di idrovolanti nemici aveva compiuto un'incursione nella zona del Basso Isonzo, lanciando bombe su varie località, facendo qualche vittima tra la popolazione. Durante tutta la giornata nostri velivoli da osservazione sorvolarono sulle linee, scortati da apparecchi da caccia.

Verso sera il tenente di cavalleria Fulco Ruffo di Calabria abbattè in combattimento un velivolo austriaco, che precipitò a oriente di Gorizia. È il settimo apparecchio nemico abbattuto da questo aviatore.

Settori esteri.

Dal settore orientale non sono segnalati che piccoli scontri di esploratori e azioni di velivoli.

La situazione politica russa si mantiene invariata. Tuttavia pare che tutti i membri del Governo provvisorio siano di accordo nel rispetto ai trattati internazionali, e cioè nel proseguimento della guerra.

A proposito dei maneggi tedeschi per ottenere dalla Russia una pace separata, la *Russkaia Volia* di Pietrogrado narra un curioso episodio accaduto giorni or sono al fronte di Dvinsk.

Alcuni ufficiali tedeschi, preceduti da un trombettiere con bandiera bianca, si presentarono agli avamposti russi, chiedendo di essere condotti dal generale Dragomiroff. A questi dichiararono che venivano per aprire negoziati di pace e che si stabilisse, per le riunioni relative, una zona neutra. Il generale russo li rimandò dicendo che aprire una discussione su simile argomento voleva dire tradire gli alleati.

In Piccardia e in Champagne le forze anglo-francesi continuarono a logorare quelle tedesche in quotidiani sanguinosi combattimenti. Secondo una Nota ufficiale inglese, i tedeschi sacrificarono invano le loro migliori truppe in attacchi per la maggior parte sterili.

Queste ultime quarantott'ore hanno procurato agli alleati altri guadagni territoriali nella valle della Scarpe, a Bullecourt e nella regione di Saint-Quentin.

Anche in Macedonia le truppe dell'Intesa, se non hanno riportato ancora successi risolutivi, ascrivono, però, conquiste d' importanti trincee sulle Srkadi Logen, presso Ljunnica e nei dintorni di Dobropolje.

Dalla Rumania non si hanno notizie che di cannoneggiamenti presso Vuraid e Braila.

Nel settore caucasico i turchi hanno tentato di riprendere l'offensiva a sud-ovest di Gumichbhauck, ma sono stati subitamente respinti.

In Mesopotamia gl'inglesi hanno di nuovo costretto i turchi a ritirarsi sui monti Jebel Hamarin, ad ottanta miglia da Bagdad.

In Palestina la situazione si mantiene invariata.

Più particolareggiate informazioni sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

SALONICCO, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo dice:

Ieri è continuato il violento combattimento di artiglieria su tutto il fronte serbo. La nostra fanteria si è impadronita di nuove trincee nella regione di Dobropolje. Due violenti contrattacchi nemici eseguiti durante la notte sono stati respinti con grandissime perdite per il nemico. Abbiamo preso, in quantità abbastanza elevata, prigionieri e bottino.

Nella regione di Bakovo e di Gradesnika abbiamo eseguito un colpo di mano contro le trincee nemiche ed abbiamo ricondotto dodici prigionieri.

I nostri aviatori hanno bombardato accampamenti presso Kanopiste e Mrezince.

PIETROGRADO, 13. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronti occidentale e romeno. - Fuoco di fucileria, ricognizioni di esploratori, azioni di velivoli. — Fronte del Caucaso. - A sud-ovest di Gumichkaneh, i turci forti di circa una compagnia, tentarono di avanzare, ma furono respinti dal nostro fuoco.

Aviazione. — Nella regione della borgata di Nalibech, in direzione di Novo Groudsk, un velivolo tedesco è stato costretto ad atterrare e gli aviatori sono stati fatti prigionieri. Nella regione di Monastersyska una nostra aeronave è caduta, per ignote cause, dall'altezza di 3200 metri e si è infranta. Il comandante primo tenente di vascello Lavroff e tutto l'equipaggio, consistente in quattro ufficiali ed un soldato sono periti. Nella regione di Stanislavoff un nostro velivolo è caduto spezzandosi. Gli aviatori guardia marina Ketchieni e logotenente Fessin sono periti.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Le due artiglierie si sono mostrate attive durante la notte tra la Somme e l'Oise e sul fronte dell'Aisne. Stamani i tedeschi hanno pronunciato violenti attacchi sull'altopiano di Craonne, a nord di Reims e nella regione di Maisons de Champagne: tutti sono stati infranti dai nostri tiri di artiglieria e di fanteria, ed il nemico ha ripiegato in disordine con gravi perdite. I francesi hanno fatto prigionieri. Nella regione di Verdun i francesi hanno eseguito due colpi di mano perfettamente riusciti, che hanno valso loro un certo numero di prigionieri.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Giornata relativamente calma sull'insieme del fronte. Nessuna azione di fanteria. La nostra artiglieria ha continuato i suoi tiri di distruzione sulle opere e le organizzazioni nemiche. L'artiglieria tedesca non ha reagito che debolmente.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig delle ore 13 dice:

In scontri di pattuglie a nord-ovest di San Quintino e a nord-est di Leverguier abbiamo inflitto stanotte perdite al nemico ed abbiamo, in alcuni punti, portato innanzi i nostri posti. Il combattimento continua entro Bullecourt. Durante la notte abbiamo pure portato un po' innanzi la nostra linea a sud della Scarpe e migliorato la nostra posizione sulle pendici occidentali della collina di Greenland, e a nord del fiume Scarpe, prendendo alcuni prigionieri. Un contrattacco nemico ad est del cimitero di Roeux è stato respinto. Una cinquantina di prigionieri sono rimasti nelle nostre mani.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Stamane di buon'ora il nemico lanciò due nuovi contrattacchi contro le nostre posizioni della linea di Hindenburg ad est di Bullecourt. Ogni volta le sue truppe furono respinte e lasciaro numerosi morti dinanzi alle nostre posizioni.

Durante gli ultimi dieci giorni le truppe australiane hanno valorosamente mantenuto le loro posizioni in questo settore della linea di Hindenburg, avendo in questo periodo respinto almeno dodici risoluti attacchi del nemico. La maggior parte del villaggio di Bullecourt che si trova nella linea di Hindenburg è ora caduto nelle nostre mani. A nord delle Scarpe le nostre truppe si sono stabilite durante la giornata nelle case occidentali di Roeux ed hanno fatto altri progressi sulle pendici occidentali della collina di Greenland catturando alcuni prigionieri.

Cinque velivoli tedeschi sono stati ieri abbattuti in combattimenti aerei e cinque altri costretti ad atterrare con danni. Un altro aeroplano nemico è stato abbattuto dai nostri cannoni speciali. Sei nostri velivoli mancano.

JASSY, 13. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito romeno, dice:

Nulla di importante su tutto il fronte, tranne il consueto bombardamento. L'artiglieria russa bombardò una batteria nemica presso Vuraid e scacciò un monitore nemico proveniente da Braila e diretto a Galatz. Una squadriglia lanciò bombe sul posto danubiano di Kilia.

LONDRA, 13. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Un bombardamento violentissimo della importante regione di Zeebrugge è stato operato la mattina del 12 corrente da una parte delle forze del vice-ammiraglio comandante di Dover. Il servizio dell'aviazione navale ha dato un prezioso aiuto in questo bombardamento. Sono avvenuti quindici combattimenti aerei, durante i quali quattro apparecchi nemici sono stati distrutti, ed altri cinque costretti ad atterrare. Due nostri apparecchi mancano: uno di essi è stato costretto a discendere in Olanda e l'aviatore è stato internato.

LE HAVRE, 13. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Attività dell'artiglieria abbastanza grande su tutto il fronte belga. A Dixmude si sono svolti violenti combattimenti a colpi di granate. Lotte a colpi di bombe sono state impegnate alla Maison du Passeur. Un velivolo tedesco, attaccato ieri da un aeroplano belga da caccia, è caduto nella foresta di Houthulst.

PARIGI, 14. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 12 corr. dice:

Attività dell'artiglieria su tutto il fronte. Violenti contrattacchi nemici contro le posizioni conquistate.

BASILEA, 13. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 11 corrente dice:

Ad est di Suleimanye, nel territorio persiano, un distaccamento russo attaccò nuovamente i nostri avamposti accampati nei dintorni di Garau. I russi furono respinti da un nostro contrattacco. — Fronte del Caucaso. - Nessuna attività combattiva, tranne tentativi di pattuglie di ricognizione e fuoco abituale dell'artiglieria contro la nostra ala sinistra. — Fronte del Sinai. - Calma.

BASILEA, 14. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data 13 corr., sera, dice:

Violento fuoco presso Arras. Attacchi parziali inglesi contro il parco di Oppy e contro Bullecourt non sono riusciti. Sui fronti dell'Aisne e della Champagne la situazione è invariata.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena ha visitato, l'altro ieri, la cucina del Comitato di assistenza civile Pro-Salario, in via Po.

L'Augusta Signora s'intrattenne fra le popolane accorse alla cucina, che improvvisarono una dimostra-

zione di reverenza e di affetto, offrendo fiori a Sua Maestà.

Dopo la visita, Sua Maestà fece pervenire alla cucina stessa una larga provvista di generi alimentari.

S. E. Canepa. — Ieri è giunto a Londra il sottosegretario di Stato, commissario generale per i consumi on. Canepa, per conferire con il controllore dei viveri inglese, come già conferì col ministro francese degli approvvigionamenti, per concordare i provvedimenti resi necessari dal momento attuale.

S. E. Roth. — L'altra sera l'on. sottosegretario di Stato per il Ministero dell'istruzione pubblica, dopo aver visitato gli asili e altre istituzioni scolastiche della Basilicata, si recò a Pescopagano dove visitò il locale asilo infantile e ricevette varie rappresentanze. Ieri, in provincia di Avellino, Sua Eccellenza continuò le desiderate visite.

Conferenze. — Ieri, al teatro Argentina, presente un numerosissimo ed eletto pubblico, S. E. il ministro dell'istruzione pubblica Ruffini, tenne l'annunziata conferenza sul tema: « L'Assistenza scolastica per i figli dei richiamati ». Fra le notabilità presenti erano le LL. EE. i ministri Bianchi, Scialoia, De Nava, Fera e Sacchi, anche in rappresentanza dei ministri Sonnino e Bonomi, e i sottosegretari di Stato Bonicelli, Morpurgo, Rossi, Dall'Olio, Vassallo, parecchi senatori e deputati, alti funzionari dello Stato, ecc.

Salutato da un lungo applauso S. E. Ruffini cominciò a parlare fra la più viva attenzione spesso applaudito ed acclamato alla chiusa dell'elevato discorso.

*** Nell'aula magna della Sapienza, sotto gli auspicî della Reale Società geografica, M. A. Augustin Rey, membro della « Société d'économie politique » di Parigi, tenne, ieri, innanzi ad una grande folla, il suo atteso discorso su « L'Italie pacificatrice de l'Adriatique ».

L'illustre oratore ha dimostrato che l'Italia deve possedere l'Adriatico, tutte le difese naturali e strategiche e i porti che l'hanno finora minacciata. Deve possedere Trieste, Pola, Fiume, Zara, Sebenico, Spalato, Cattaro e Valona, che marcano le rive orientali. Le isole e i canali, dietro i quali si tramavano apertamente i complotti, devono passare sotto il suo sovrano possesso.

Soltanto così, esclama Rey, l'Italia avrà realizzato il suo programma adriatico, e ricorda queste parole di Paolo Boselli: « La vittoria finale ci assicurerà il dominio dell'Adriatico, che per l'Italia significa la sua difesa legittima e necessaria ».

Erano presenti, tra i moltissimi: S. E. Morpurgo, sottosegretario di Stato, il nob. comm. De Martino, segretario generale degli affari esteri, il senatore Pigorini, il prof. Millosevich, che pronunciò brevi parole di presentazione e i rappresentanti della « Dante Alighieri », della « Pro-Dalmazia », della « Trento-Trieste » e dell'« Alto Adige ».

*** A Torino, ieri, il deputato francese Landry, tenne un'applauditissima conferenza sulla fratellanza franco-italiana.

L'oratore, che fu presentato con belle parole dal prof. Romani, del Fascio interventista, ottenne un vivo successo e il suo discorso fu accolto alla fine con grida di: « Viva la Francia! ».

Norme per la corrispondenza ai prigionieri di guerra. — Per evitare che il servizio della censura delle corrispondenze dirette ai prigionieri di guerra proceda senza ostacoli sono consigliate dall'autorità militare le seguenti norme:

1° scrivere non più di una volta per settimana;

2° usare di preferenza cartoline di 16 righe, o, eccezionalmente, lettere di 60 righe al massimo;

3° usare buste non foderate e impostare le lettere aperte;

4° scrivere con caratteri chiari e facilmente intelligibili, specialmente gli indirizzi;

5° trattare solo di argomenti od interessi privati e familiari.

Il Comitato per le industrie chimiche, sotto la presidenza dell'on. sen. prof. Giacomo Ciamician, ha tenuto di recente varie importanti adunanze, formulando voti di già in parte esauditi quali quelli relativi al regime fiscale del sale e degli spiriti.

È intendimento di S. E. il ministro dell'industria, commercio e lavoro di dare maggiore impulso ai lavori del Comitato, affinchè esso divenga l'organo dell'azione del Governo per l'incremento di tali industrie, che tanta importanza hanno per l'economia nazionale.

Necrologio. — L'altra sera, a Napoli è morto il barone Roberto Barracco, senatore del Regno. Nato a Spezzano Grande continuò le nobili tradizioni della sua famiglia e fu sempre riverito e stimato.

Nell'ottobre del 1896 venne nominato senatore del Regno e fu assiduo e operoso nell'alto consesso.

Croce Rossa italiana. — L'ultimo elenco delle obblazioni pervenute al Comitato Centrale segna la cifra di L. 12.260.610,04.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato: 12 maggio 1917: Temperatura minima, nelle 24 ore, 14,0 — Temperatura massima, nelle 24 ore, 26,3 — 13 maggio 1917: Temperatura minima, nelle 24 ore, 14,8 — Temperatura massima, nelle 24 ore, 26,8.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 11. — Nella seduta straordinaria solenne della Duma il deputato Roditcheff ha pronunziato un vibrante discorso nel quale ha detto tra altro:

L'alleanza dei popoli liberi è diretta contro l'oppressione dell'imperialismo e del militarismo. Pertanto dobbiamo esserle stoicamente fedeli.

Ci si dice: Attendete la pace dalla democrazia. Nessuno più di me ha sete di pace. Ma quando il nemico calpesta la nostra patria, dovere della democrazia, dovere di ciascuno che desidera la pace, è di lottare contro il nemico e scacciarlo dal nostro territorio.

La vittoria è necessaria per stabilire la pace sociale interna. Più la nostra vittoria sul nemico sarà completa, più le conquiste democratiche delle classi dei contadini e degli operai saranno larghe e profonde, poichè, se il militarismo tedesco non sarà rovesciato, tutto il lavoro delle generazioni future dovrà essere consacrato agli armamenti.

I nostri amici, i nostri alleati, i nostri avversari debbono sapere che la Russia ha conquistato la libertà per annientare il dispotismo e scacciare dai nostri confini i nemici nostri e dei nostri alleati.

Rivolgendosi al Governo provvisorio Roditcheff ha detto: Tutti i cuori onesti del popolo russo sono con voi, anche i cuori di quelli dei vostri avversari che parlano contro di voi. Siete in diritto di esigere da noi e dal popolo grandi sacrifizi ed ogni sovrumano sforzo, perchè noi vediamo gli sforzi ed i sacrifici che voi fate. Non piegate, ed il vostro nome sarà benedetto finchè si farà udire la lingua russa.

Il discorso fu salutato da vivi applausi e da entusiastiche acclamazioni.

NEW-YORK, 12. — Il *New-York Times* pubblica una nota ufficiosa, contenente la dichiarazione che si può affermare, in nome della più alta autorità del paese, che il Governo degli Stati Uniti non concluderà alcuna pace separata con la Germania, prima di aver saldamente stabilito i principî proclamati nel Messaggio di Wilson al Congresso.

RIO DE JANEIRO, 12. — Il Governo del Brasile ha istituito ufficialmente un controllo da parte dello Stato su tutte le Compagnie di navigazione, per regolare ed intensificare le esportazioni di prodotti alimentari nei paesi dell'Intesa e negli Stati Uniti.

STOCCOLMA, 12. — Un comunicato ufficiale dice:

La Conferenza dei ministri svedesi, danesi e norvegesi ha constatato l'unanime accordo dei tre paesi per il mantenimento di una neutralità imparziale. Ha eliminato l'idea di ogni iniziativa in vista di una mediazione fra i belligeranti. Si è pronunciata a favore di una stretta collaborazione allo scopo di tutelare gl'interessi comuni durante e dopo la guerra. Ha discusso le difficoltà per le importa-

zioni marittime dei tre paesi scandinavi. Ha tracciato le grandi **linee della cooperazione economica fra i tre paesi.** Ha riconosciuto **l'opportunità** di una nuova conferenza tra delegati tecnivi scandi**navi** per studiare le misure atte a preparare la lotta contro il pe**ricolo** delle **mine** galleggianti.

PIETROGRADO, 12. — Il Comitato esecutivo del Consiglio dei delegati operai e militari, con ventitrè voti contro ventidue ed otto **astensioni,** si è pronunziato contrario alla partecipazione al Ministero di coalizione.

La questione sarà rinviata all'assemblea generale del Consiglio· ciò che rende possibile, e forse probabile, un voto in senso divers o

PARIGI, 12. — Sono qui giunti stamane i membri del Parlamento **britannico delegati alla Conferenza interparlamentare** degli **alleati,** che si terrà a Roma dal 16 al 20 maggio.

PIETROGRADO, 12. — Per desiderio espresso dei delegeti del**l'esercito attivo,** il cui Congresso siede oggi a Pietrogrado, il mini**stro degli affari esteri** Miliukoff **ha** dato spiegazioni su alcune que**stioni di politica estera.**

Miliukoff ha detto fra l'altro : Esistono trattati segreti ; ma ess **non possono essere divulgati** perchè ciò **equivarrebbe alla** rivela**zione di segreti che potrebbero pregiudicare** non soltanto gli interessi **della democrazia russa,** ma anche quelli di tutti gli alleati e po**trebbero condurre alla rottura della** Russia coi suoi alleati. Questi **sono completamente** d'accordo **con** la **Russia** sul fatto che scopo **della guerra è** stabilire il diritto dei popoli ad un libero sviluppo **nazionale.**

Quanto alle annessioni e alle indennità, il senso che gli alleati **attribuiscono a** queste parole deve essere precisato. Così gli alleat **insistono** perchè coloro che **devastarono** o saccheggiarono i paes **rimborsino** loro i danni. I paesi alleati furono dapprima lieti della **rivoluzione** russa, ma in seguito ebbero apprensioni temendo che in **Russia** le simpatie germanofile prendessero il sopravvento. Inoltre **il disordine** che regna fra noi negli **approvvigionamenti** e la man**canza** di munizioni inspirano inquietudini ai nostri alleati.

Il ministro aggiunge che secondo informazioni ufficiali la situa**zione della Germania** è critica. Il Giappone non ha intenzione di **attaccare la** Russia **essendo** i suoi pensieri rivolti verso l'estremo **Oriente. L'America accorda alla Russia** un prestito molto vantaggioso e ci invia ingegneri che organizzeranno ferrovie in Siberia e ci aiuteranno in altre imprese di carattere tecnico.

PIETROGRADO, 12. — Skobeleff, membro del Comitato esecutivo, **rispondendo nella seduta** del Congresso dei delegati e dell'esercito **attivo ad una interpellanza** circa l'opera di affratellamento, dichiara che tutto il proletariato russo respinge con indignazione **una pace separata e** soggiunge che ogni soldato il quale concluda i suoi discorsi reclamando una pace separata coi tedeschi, nuoce **alla causa** generale della democrazia russa.

L'esercito deve essere un potente organismo pronto **al** combattimento e non deve immobilizzarsi nelle trincee, ma prendere la **offensiva** e compiere le manovre che la tattica e la strategia esigono.

NEW-YORK, 12. — Tutti i giornali americani ed Italiani di New-York pubblicano estesi articoli biografici sul ministro Arlotta e sui militari e funzionari italiani giunti colà inattesamente.

I giornali esprimono la più larga e grande simpatia per la nazione italiana e si mostrano desiderosi di dare la massima possibile cooperazione agli sforzi che essa compie nell'attuale guerra. Annunciano pure che presto arriverà colà la missione con a capo un augusto principe di Casa Savoia.

Numerosi attestati di cordiale deferenza giungono al ministro Ar**lotta,** che fu oggetto di entusiastiche dimostrazioni specialmente da **parte di** Associazioni e corporazioni locali.

Egli sarà domenica a Washington, dove gli si preparano solenni accoglienze.

PIETROGRADO, 12. — Nella seduta del Congresso dei delegati del**l'esercito** attivo il ministro della guerra, Goutchkoff, ha pronunciato un discorso nel quale, parlando della questione dell'approvvigionamento di munizioni per l'esercito, e rilevando le condizioni di disorganizzazione nelle quali questo approvvigionamento fu **lasciato** dal precedente regime, ha detto: Questa questione **è ora in una** certa misura già regolata, poichè le condizioni dell'approvvigionamento sono attualmente più favorevoli che due mesi fa. L'energico concorso dei nostri alleati, antichi e nuovi, ci **permetterà** di risolvere completamente la questione delle munizioni. Se **un** accordo interviene definitivamente cogli Stati Uniti, i quali si incarichino di organizzare il trasporto in Russia, entro poche settimane una soluzione favorevole di questa questione sarà assicurata.

Quanto ai viveri e soprattutto ai foraggi lo stato di questa questione è sfavorevolissimo. Entro un mese e mezzo **dobbiamo** aumentare la fornitura dei prodotti del paese all'esercito, e ciò **potrà** migliorare la situazione.

Passando alla questione dell'esercito, Goutchkoff ha detto che **il** problema principale che il Governo provvisorio ha dovuto risolvere è stato il rinnovamento della composizione dell'esercito per utilizzare gli uomini e gli ingegni, e ciò è stato fatto. **Goutchkoff ha** soggiunto: Sono un grande partigiano della democratizzazione del nostro esercito, ma l'esercito è un organismo speciale e se procedendo alla sua democratizzazione noi spazziamo via l'autorità **di** qualsiasi potere, otterremo risultati contrari e l'annientamento di ogni responsabilità, ritornando così al regime precedente, **quando il** potere apparteneva a persone irresponsabili.

WASHINGTON, 13. — La Camera dei rappresentanti, dopo una discussione vivacissima, con 215 voti contro 178 incaricò i suoi delegati alla Conferenza interparlamentare di ristabilire l'emendamento al bill militare soppresso dal Senato ed autorizzante Roosevelt a condurre una divisione in Francia.

WASHINGTON, 13. — L'ufficio del censimento valuta a 10 milioni il numero dei nord-americani che saranno sottoposti al 1° luglio alla coscrizione in virtù della legge militare.

LONDRA, 13. — Fino a nuovo ordine il porto di Lowestoft sarà chiuso a tutte le navi, eccetto le britanniche e le alleate, e nessuna nave, all'infuori delle britanniche, potrà spostarsi durante **la** notte nella rada di Yarmouth.

NEW YORK, 13. — Numerosi eminenti socialisti americani hanno inviato un dispaccio ai socialisti di Stoccolma, Copenaghen, L'Aja e Berna, pregandoli di trasmetterlo ai socialisti tedeschi. Il dispaccio dice: La democrazia del mondo continuerà a combattere **la** Germania fino a che gli Hohenzollern non siano stati abbattuti. **Fra** i firmatari del dispaccio è Russel, membro della missione americana in Russia.

Il presidente Wilson, inaugurando l'edificio della Croce Rossa, **ha** detto:

I cuori del popolo americano sono in questa guerra. Essi pensano di aver trovato in essa l'occasione per manifestare il carattere degli Stati Uniti, che sono entrati in guerra per servire la causa della razza umana senza pensare a trarne vantaggio.

PIETROGRADO, 14. — Il *Russkaya Volia* dice che sul fronte settentrionale un colonnello, un capitano e un luogotenente tedeschi accompagnati da un trombettiere con bandiera bianca si sono avvicinati alle linee russe nella regione di Dvinsk ed hanno chiesto di esser condotti dinanzi al generale comandante il settore, allo scopo di aprire negoziati. Il generale Dragomiroff **ha** ordinato di farli venire a Dvinsk in automobile con gli occhi bendati.

Interrogati, i tedeschi hanno fatto dichiarazioni dicendo che venivano per aprire la via a negoziati più concreti col Governo. Essi proponevano che gli eserciti tedeschi e russi fissassero una zona neutra, per esempio la strada di Alexandrovsk, per riunioni relative alla pace. Dragomiroff ha respinto senza discussioni la proposta, la quale, egli ha detto, implicherebbe un tradimento verso gli alleati. Quindi ha rinviato gli ufficiali tedeschi nelle loro linee.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*